

Memoria del Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (NUOVO IMAIE) sul disegno di legge “Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi” – A.S. 1190

7° Commissione

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Senato della Repubblica

CHI SIAMO

Nuovo IMAIE è un Organismo di Gestione Collettiva dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti esecutori fondata e gestita da artisti e nato nel 2010 che si occupa della tutela e intermediazione dei diritti connessi dovuti per legge agli artisti a seguito dell'utilizzazione, pubblica diffusione e sfruttamento di opere audiovisive e registrazioni musicali. Gestisce i diritti che spettano agli Artisti Interpreti Esecutori, come attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d'orchestra e di coro propri mandanti. **Nuovo IMAIE (in virtù di mandati diretti o di accordi di rappresentanza con società omologhe) rappresenta e gestisce in Italia i diritti di oltre un milione di artisti** e annovera tra i proprio associati oltre **trentamila artisti**.

Nuovo IMAIE è membro del Comitato tecnico di AGCOM per il contrasto alla pirateria e la promozione dell'offerta legale di contenuti digitali, nonché fondatore della European Multimedia Copyright Alliance (EMCA Italia) insieme a AFI, FAPAV, MPA, SIAE e UNIVIDEO, per la tutela e la promozione della creatività attraverso progetti didattici nelle scuole. Nuovo IMAIE è inoltre membro ordinario di SCAPR (organismo internazionale che raggruppa 56 società di collecting degli artisti di 46 paesi del mondo) e di AEPO ARTIS (l'associazione che rappresenta le società di collecting degli artisti europee).

Nuovo IMAIE è un **punto di riferimento degli artisti italiani** non solo per le attività di intermediazione ma anche per il ruolo centrale svolto dall'Istituto nelle attività di sostegno, promozione e formazione della categoria artistica svolto per i fini di cui all'art 7 della legge 93/92 ai sensi del Dlgs 35/17 e del proprio Statuto.

COMMENTI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE A.S. 1190

Nuovo IMAIE ritiene che il disegno di legge proponga un obiettivo fondamentale per il funzionamento del mercato.

Le motivazioni, sinteticamente qui riassunte, sono le seguenti.

Certezza e trasparenza sulla rappresentatività di ciascun intermediario

Come noto, a differenza dell'attribuzione della qualifica di "autore" (che è chiaramente ed "oggettivamente" riscontrabile ai sensi della L. 633/41) quella di "artista" avente diritto al compenso presuppone una valutazione di tipo "soggettivo", specie per le opere audiovisive.

L'art. 82 L. 633/41 sul punto relativo all'individuazione degli artisti aventi diritto introduce infatti criteri inevitabilmente "soggettivi" (artista è chi abbia interpretato una parte "di notevole importanza artistica anche se di artista esecutore comprimario": concetto che potrebbe essere evanescente) con evidente possibile sussistenza di conflitti o contraddizioni generate dalle valutazioni soggettive operate da ciascun intermediario in merito all'apporto artistico. Tale discrezionalità genera divergenze sia sull'identificazione del numero di aventi diritto presenti in ogni opera che sulla qualifica di artista primario o comprimario ad essi attribuita.

Di conseguenza, le banche dati adottate dagli intermediari non sono coincidenti e, nelle trattative che i singoli intermediari intavolano con gli utilizzatori, spesso insorgono numerosi problemi legati, appunto, alle possibili divergenze sull'identificazione degli artisti qualificabili quali aventi diritto e sulla qualifica (se di primario o comprimario) ad essi attribuita cui si aggiungono anche possibili conflitti legati alla sovrapposizione di mandati. Tale situazione comporta rallentamenti o blocchi nelle trattative con gli utilizzatori dovuti alla difficoltà di poter riscontrare il reale peso specifico di rappresentatività dei vari soggetti intermediari e conseguentemente, "legittima" la prudenza (spesso la reticenza) che gli utilizzatori hanno nel finalizzare la trattativa volta ad erogare i compensi dovuti.

Il fatto stesso che molti utilizzatori oggi "spingano" per la costituzione della Banca Dati Unica rappresenta un segnale inequivoco sulla validità e necessità della proposta.

Oggi gli utilizzatori (e le piattaforme tra essi) devono intavolare decine di trattative con altrettanti intermediari, che portano via tempo e costituiscono, ovviamente, un costo aziendale considerevole (e un costo anche difficile da prevedere, sotto un profilo "bilancistico").

Tali trattative diventano, infatti, complesse e difficoltose proprio a causa della difficoltà di "pesare" i mandanti rappresentati dai singoli intermediari, attesa la difformità sussistente tra le banche dati. A distanza di oltre 10 anni dalla liberalizzazione del settore, anche gli utilizzatori convengono quindi sulla centralità e importanza di una Banca Dati Unica capace di restituire "verità e trasparenza" alla fase di trattativa, talvolta governata da criteri del tutto opposti.

Come già illustrato nel corso dell'Affare assegnato "**I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming" (n. 138)**, la procedura di determinazione del compenso dovuto dalle piattaforme (in verità, da tutti gli utilizzatori) e di ripartizione del medesimo tra i vari intermediari sarebbe assai più agevole e di grande beneficio per gli artisti se venisse adottata - o meglio costituita - una **Banca Dati Unica** delle opere audiovisive e degli artisti in essa presenti, frutto della condivisione delle banche dati esistenti ed alimentata da tutti gli operatori. *Tutto ciò è stato confermato nel testo finale dello stesso Affare, come impegno al Governo "a promuovere l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un registro unificato delle opere audiovisive e degli artisti, quale prodotto della condivisione delle banche dati esistenti, finalizzato all'individuazione degli aventi diritto".*

Infatti, eliminerebbe nella fase di trattativa con le piattaforme (e in verità con tutti gli utilizzatori) l'alibi cui spesso le piattaforme ricorrono: *“non pago, o pago meno del dovuto, poiché non v'è certezza di quali siano gli artisti aventi diritto presenti nella singola opera, posto che le diverse banche dati esistenti sono sovente contraddittorie tra loro”*.

La Banca Dati Unica andrebbe a superare questo problema, per l'ovvia ragione che riduce, anzi annulla, le contraddittorietà attuali.

La Banca Dati Unica, infatti, permetterebbe di condividere dati e informazioni completi circa l'elenco degli artisti “aventi diritto” primari e comprimari presenti in ciascuna opera con l'indicazione specifica, per anno di competenza e di diritto intermediato, di quale sia l'intermediario abilitato a rappresentarli. Ciò andrebbe quindi a fornire un quadro trasparente anche sull'oggetto e sulla decorrenza, per competenza, del mandato conferito a ciascun intermediario chiarendo “chi rappresenta chi e da quando”.

Praticabilità della gestione dei compensi dovuti agli apolidi

Come noto, l'art 180 ter della L 633/41 ha dettato le condizioni per la gestione dei compensi dovuti ai cosiddetti artisti apolidi (ovvero gli artisti che hanno deciso di non conferire mandato ad alcun intermediario), la cui procedura attuativa è stata demandata all'AGCOM che, a maggio 2024, ha adottato il relativo Regolamento (Delibera Cons 95/24).

In ordine al compenso maturato dagli artisti apolidi, la norma prevede che l'intermediazione di queste somme deve essere curata dai tre intermediari di maggiore rappresentatività operanti nei singoli segmenti di mercato.

La procedura disposta nel Regolamento AGCOM prevede che ciascun utilizzatore dovrà versare annualmente la quota di proventi attribuibile agli artisti apolidi a ciascuno dei suddetti tre intermediari in proporzione alla percentuale di rappresentatività di ciascuno di essi.

Risulta evidente che, ai fini della praticabilità di detto meccanismo, è fondamentale una convergenza su quale sia il valore e il peso degli apolidi per singolo utilizzatore e per anno di competenza. In assenza della Banca Dati Unica non sarà possibile individuare - e quindi determinare - il numero, il peso e l'identità degli artisti apolidi dal momento che, per singolo utilizzatore, persiste incertezza su quale sia il valore della quota attribuibile agli apolidi rispetto alla totalità degli artisti aventi diritto e rispetto alla totalità degli artisti aventi diritto mandanti di ciascun intermediario. Questa incertezza determinerebbe un primo ostacolo all'applicabilità della procedura stabilita nel citato Regolamento con conseguente impossibilità da parte degli intermediari di incassare e gestire la propria quota apolidi a svantaggio della categoria.

Compatibilità con il mercato competitivo

Ci preme, in primo luogo, sottolineare che il meccanismo proposto non comporta alcun trasferimento di proprietà della Banca Dati di ciascun intermediario ma solamente la condivisione (già prevista per legge) dei dati in essa contenuti al fine di garantire la corretta applicazione delle norme che regolano il settore. Come si evince anche da quanto sopra riportato, la Banca Dati ha lo scopo fondamentale di mettere a disposizione degli operatori le informazioni necessarie per assicurare il corretto funzionamento del mercato competitivo, fornendo trasparenza e chiarezza in merito all'identificazione e classificazione degli artisti primari e comprimari presenti in ogni opera unitamente alle informazioni necessarie ad individuare gli intermediari che ne detengono il mandato (oggetto e la decorrenza del mandato).

Inoltre, il sistema auspicato non solo è totalmente compatibile con il **mercato competitivo**, ma anzi si rivela molto più in linea con esso rispetto a quanto sia oggi con la sussistenza di singole (e contraddittorie) banche dati. La Banca Dati Unica aprirebbe realmente il mercato alla concorrenza, dal momento che oggi nuovi operatori troverebbero un ostacolo all'ingresso nel mercato proprio per la mancanza di una banca dati, che dovrebbero realizzare da zero. La realizzazione di una banca dati contenenti milioni di singoli dati è attività estremamente dispendiosa, impossibile da sostenere per un "neo-intermediario" che voglia operare nel mercato competitivo. Il che rende difficile (quasi impossibile) il possibile affacciarsi nel mercato competitivo di nuovi soggetti; essendo proprio la costituzione della banca dati una importante pregiudiziale.

Orbene, qualora ci fosse una Banca Dati Unica cui gli intermediari (nuovi e vecchi) e gli utilizzatori possano attingere, non solo si creerebbe un sistema virtuoso e celere di pagamento ma si agevolerebbe anche l'ingresso di nuovi soggetti: intento questo che il legislatore del 2012 voleva perseguire.

Aumento del gettito complessivo dovuto agli artisti interpreti esecutori

Il fine ultimo della Banca Dati Unica è evidentemente quello di garantire il corretto funzionamento del settore a beneficio della categoria artistica. La Banca Dati Unica, infatti, non potrà che aumentare il complessivo gettito dei compensi dovuti agli artisti, facilitando l'azione di incasso e accrescendo il valore degli importi dovuti agli artisti, grazie proprio alla possibilità da parte di tutti gli operatori di poter contare su dati univoci, aggiornati e liberamente disponibili sugli artisti che ciascuna collecting rappresenta in relazione alle singole opere che maturano l'equo compenso. Il disegno di legge si propone quindi un obiettivo che dovrebbe essere sostenuto da tutti quegli utilizzatori e da tutti gli intermediari che, come Nuovo IMAIE, mirano a garantire che l'intera filiera possa beneficiare di un sistema di gestione collettiva efficiente, trasparente e sostenibile, nel rispetto della normativa del settore e delle regole sulla concorrenza.

In conclusione, ringraziando nuovamente per l'audizione concessa, si auspica un iter celere per questo disegno di legge.

Roma, 22 gennaio 2025